

<i>Esoneri contributivi</i>			
<i>Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione</i>			
Oggetto	Esonero dal versamento dei contributi previdenziali, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche	Art. 3, C 1, D.L. 14/08/2020, n. 104	
Destinatari	datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, in possesso dei seguenti requisiti: - Non usufruire dei trattamenti di cui all'art. 1 D.L. 14/08/2020, n. 104. - Aver già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020	Art. 3 C 1, D.L. 14/08/2020, n. 104	
Divieti	Ai datori beneficiari dell'esonero si applicano i divieti e le sospensioni di cui al successivo articolo 14, in materia di risoluzione del rapporto di lavoro. In particolare è precluso: - l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 l. 223 del 1991 - la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (art. 3 l.0604 del 1966) In caso di violazione di tale divieto l'esonero contributivo sarà revocato in via retroattiva e non sarà possibile accedere ai trattamenti di integrazione salariale di cui al comma 1.	Artt. 3, C 2 e 3, e 14 D.L. 14/08/2020, n. 104	
Cumulabilità della misura	L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.	Art. 3, C 4, D.L. 14/08/2020, n. 104	
Vincoli derivanti dalla normativa europea	La misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea	Art. 3, C 5, D.L. 14/08/2020, n. 104	In base alla sez 3.1 richiamata la Commissione considererà

	recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»	Comunicazione (C/2020/1863)	compatibili con il mercato interno gli aiuti che: - siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); - siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia da COVID-19; - siano concessi entro il 31 dicembre 2020
<i>Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato</i>			
Destinatari	datori, con esclusione del settore agricolo, che assumono, successivamente al 15 agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico. L'esonero è applicabile anche ai casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15 agosto 2020.	Art. 6, C 1 e 3, D.L. 14/08/2020, n. 104	
Oggetto	l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, relativi ai rapporti di cui sopra, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione. nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche	Art. 6, C 1 e 3, D.L. 14/08/2020, n. 104	
Esclusioni	lavoratori che abbiano avuto un	Art. 6, C 2, D.L. 14/08/2020, n. 104	

	contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.		
Cumulabilità della misura	L'esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.	Art. 6, C 3, D.L. 14/08/2020, n. 104	
Limiti	Limite massimo di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l'anno 2021. Al raggiungimento, anche prospettico, del limite non sono adottati altri provvedimenti concessori.	Art. 6, C 4, D.L. 14/08/2020, n. 104	
<i>Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali</i>			
Destinatari	Datori che assumono, successivamente al 15 agosto 2020 ed entro il 31 dicembre 2020, a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica l'art. 6 c. 3.	Art. 7, C 1, D.L. 14/08/2020, n. 104	
Oggetto	l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, limitatamente al periodo dei contratti stipulati, per un periodo massimo di tre mesi decorrenti dall'assunzione. Nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.	Art. 7, C 1, D.L. 14/08/2020, n. 104 E Art. 6, D.L. 14/08/2020, n. 104	
Limiti	Limite massimo di minori entrate contributive pari a 87,5 milioni di euro per il 2020 e a 87,8 milioni per il 2021. Al raggiungimento, anche prospettico, del limite non sono adottati altri provvedimenti concessori.	Art. 7, C 2, D.L. 14/08/2020, n. 104	

Vincoli derivanti dalla normativa europea	La misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»	Art. 7, C 2, D.L. 14/08/2020, n. 104 Comunicazione (C/2020/1863)	In base alla sez 3.1 richiamata la Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti che: - siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); - siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia da COVID-19; - siano concessi entro il 31 dicembre 2020
<i>Agevolazioni contributive in favore di datori di lavoro operanti in alcune aree territoriali</i>			
Destinatari	Datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano: - un PIL pro capite inferiore al 75 % della media EU27 o comunque - compreso tra il 75 % e il 90 %, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale	Art. 27, C 1, D.L. 14/08/2020, n. 104	in base alla rettifica dell'originaria relazione tecnica le regioni che rientrano nei parametri di cui all'art. 27 c. 1 sono: l'Abruzzo, la Basilicata, la Calabria, la Campania, il Molise, la Puglia, la Sardegna, la Sicilia
Oggetto	Esonero dal versamento dei contributi pari al 30 % dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'INAIL. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche	Art. 27, C 1, D.L. 14/08/2020, n. 104	
Limite temporale	L'agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020	Art. 27, C 1, D.L. 14/08/2020, n. 104	
Impegno economico	Gli oneri sono quantificati in: - in 914,3 milioni di euro per il 2020, 573,2milioni per il 2021 e 72,2 milioni per il 2023, in termini di	Art. 27, C 4, D.L. 14/08/2020, n. 104	

	<p>saldo netto da finanziare e fabbisogno di cassa, - in 1.487,5 milioni per il 2020 e 72,2 milioni per il 2023, in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni</p>		
piano nazionale per la ripresa e la resilienza	Entro il 30 novembre 2020, con DPCM, saranno individuate le modalità ed il riferimento ad indicatori oggettivi di svantaggio socio-economico e di accessibilità al mercato unico europeo utili per la definizione di misure agevolative di decontribuzione di accompagnamento, per il periodo 2021-2029, degli interventi di coesione territoriale del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dei Piani Nazionali di Riforma	Art. 27, C 1, D.L. 14/08/2020, n. 104	Come previsto dalla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio COM(2020) 408 final, del 28 maggio 2020
Vincoli derivanti dalla normativa europea	La misura è concessa ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19»	Art. 27, C 1, D.L. 14/08/2020, n. 104 Comunicazione (C/2020/1863)	In base alla sez 3.1 richiamata la Commissione considererà compatibili con il mercato interno gli aiuti che: <ul style="list-style-type: none"> - siano di importo non superiore a 800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); - siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà al 31 dicembre 2019 o che abbiano incontrato difficoltà o si siano trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell'epidemia da COVID-19; - siano concessi entro il 31 dicembre 2020

